



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"LUIGI EINAUDI"  
Via Savonarola, 32 44121 Ferrara



**Comunicato N. 590 del 1 giugno 2020**

Ai docenti classi Quinte  
Commissari d'Esame di Stato  
Al personale ATA  
E p.c. al RLS  
Prof. Patracchini  
al RSPP  
ing. Dosi  
al MC  
dott. Casillo  
alla DSGA  
Maria Rita Sapienza  
  
al Sito WEB Scuola

**Oggetto: Rilevazione lavoratori fragili**

**Considerato** l'art. 74 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34;

**Considerato** il Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado;

**Considerato** il Protocollo d'intesa tra Ministero e OO.SS. linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/20, siglato il 19/05/2020;

**Considerata** la nota MI prot. n. 8464 del 28/05/2020;

**si chiede**

al personale in indirizzo che ritenga di trovarsi nelle condizioni indicate nell'art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 ovvero persone con *"disabilità con connotazione digravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n.104 del 1992"*, **di darne comunicazione all'Ufficio Amministrativo, depositando idonea certificazione medica rilasciata dal proprio medico curante o medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante le condizioni di cui sopra.**

In merito allo status di *"lavoratore fragile"* si **allegano opportune informative** a docenti e personale ATA, inerenti le condizioni di fragilità previste da normativa e le disposizioni in merito allo svolgimento dell'Esame di Stato per tali lavoratori.

Il **docente** dovrà in seguito comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico la volontà di avvalersidelle modalità di cui all'O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, articolo 26 – “*Svolgimento dei lavori in modalità telematica*”, comma 1, lett. c), per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato, in qualità di componente di Commissione.

-Al fine di permettere al Dirigente Scolastico di redigere elenco dei suddetti lavoratori, da sottoporre all'attenzione dei presidenti di Commissione per l'adozione delle misure di cui al citato articolo, il personale docente dovrà produrre la Documentazione utile e la Richiesta entro e non oltre il 6 giugno 2020.

-Al fine di permettere al Dirigente Scolastico un'organizzazione efficace delle turnazioni per l'Esame di Stato e l'adozione di opportune misure a tutela di tali lavoratori, il personale ATA dovrà produrre la Documentazione utile entro e non oltre il 6 giugno 2020.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione,



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Marianna Fornasiero



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"LUIGI EINAUDI"

Via Savonarola, 32 44121 Ferrara



**Allegato – Personale Docente**

A tutto il Personale Docente  
coinvolto nelle Commissioni d'Esame  
E.p.c. al RLS  
Prof. Patracchini  
al RSPP  
ing. Dosi  
al MC  
dott. Casillo  
alla DSGA  
Maria Rita Sapienza  
  
al Sito WEB Scuola

**Oggetto: INFORMATIVA PERSONALE DOCENTE - GESTIONE LAVORATORI  
"FRAGILI" (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020)**

Gentilissimi,

per quanto concerne lo svolgimento in sicurezza dell'Esame di Stato, è assicurato il rispetto della normativa specifica vigente per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei "lavoratori fragili" (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020).

L'art. 2087 del Cod. Civ. (tutela delle condizioni di lavoro) impone al datore di lavoro di adottare, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Nell'intesa sottoscritta tra Ministero e sindacati si legge che il ministero si impegna a "dare indicazioni puntuali alle istituzioni scolastiche e agli UU.SS.RR per le rispettive competenze, secondo quanto previsto dal Documento tecnico scientifico, circa le modalità di esonero dall'esame in presenza per tutto il personale docente in situazione di fragilità in relazione alla possibilità di contagio per le categorie fragili e con fattori a rischio".

Pertanto i docenti, come riportato nella Nota Ministeriale del 28 maggio 2020, che rientrano nella fattispecie di "lavoratori fragili", debbono poter utilizzare la modalità di cui all'O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, articolo 26 – "Svolgimento dei lavori in modalità telematica", comma 1, lett. c): "nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona."

Ciò posto, ritengo necessario inviare alle SS.LL. le precisazioni di seguito indicate necessarie per intraprendere le opportune azioni di tutela qualora le SS.LL. ritengono di rientrare nella definizione di *lavoratore fragile*, descritta nel "Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado" – Misure specifiche per i lavoratori, e nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), Decreto Legge "Rilancio Italia" del 13 maggio 2020, art 88.

Il lavoratore qualora ritenga di rientrare nella categoria di “*persona fragile*” deve rendersi parte attiva. Tale “*fragilità*” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non sempre il Medico Competente è a conoscenza oppure non è aggiornato. Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da COVID-19, del tipo:

- disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
- patologie oncologiche (tumori maligni);
- patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
- patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiectasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
- diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato;
- insufficienza renale cronica;
- insufficienza surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemico, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).

L’elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé. Si fa dunque riferimento ai lavoratori “*maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.*”

Resta inteso, pertanto, che per i lavoratori che hanno una o più patologie del tipo sopra evidenziato si dovrà fare una valutazione più attenta per coglierne l’eventuale “*fragilità*”.

Il lavoratore fragile non deve necessariamente presentare sintomi contingenti ma è importante che si tuteli perché potrebbe essere più suscettibile rispetto ad altre categorie all’infezione da Covid 19.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"LUIGI EINAUDI"  
Via Savonarola, 32 44121 Ferrara



## Allegato – Personale ATA

A tutto il Personale ATA  
E p.c. al RLS  
Prof. Patracchini  
al RSPP  
ing. Dosi  
al MC  
dott. Casillo  
alla DSGA  
Maria Rita Sapienza  
  
al Sito WEB Scuola

**Oggetto: INFORMATIVA PERSONALE ATA- GESTIONE LAVORATORI "FRAGILI"**  
**(Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020)**

Gentilissimi,

per quanto concerne lo svolgimento in sicurezza dell'Esame di Stato, è assicurato il rispetto della normativa specifica vigente per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei "lavoratori fragili" (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020). L'art. 2087 del Cod. Civ. (tutela delle condizioni di lavoro) impone al datore di lavoro di adottare, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Ciò posto, ritengo necessario inviare alle SS.LL. le precisazioni di seguito indicate necessarie per intraprendere le opportune azioni di tutela qualora le SS.LL. ritengono di rientrare nella definizione di *lavoratore fragile*, descritta nel "Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado" – Misure specifiche per i lavoratori, e nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), Decreto Legge "Rilancio Italia" del 13 maggio 2020, art 88.

Il lavoratore qualora ritenga di rientrare nella categoria di "persona fragile" deve rendersi parte attiva. Tale "fragilità" è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il Medico Competente è a conoscenza oppure non è aggiornato. Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da COVID-19, del tipo:

- disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);

- patologie oncologiche (tumori maligni);
- patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
- patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiectasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
- diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato;
- insufficienza renale cronica;
- insufficienza surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- reumatopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemico, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).

L'elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé. Si fa dunque riferimento ai lavoratori *“maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”*

Resta inteso, pertanto, che per i lavoratori che hanno una o più patologie del tipo sopra evidenziato si dovrà fare una valutazione più attenta per coglierne l'eventuale *“fragilità”*.

Il lavoratore fragile non deve necessariamente presentare sintomi contingenti ma è importante che si tutelino perché potrebbe essere più suscettibile rispetto ad altre categorie all'infezione da Covid 19.